

Decreto legislativo del 09/07/1997 n. 241 -

Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 luglio 1997

Articolo 7 bis

Violazioni in materia di trasmissione telematica delle dichiarazioni

Articolo 7 bis - Violazioni in materia di trasmissione telematica delle dichiarazioni

In vigore dal 01/01/2014

Modificato da: Legge del 27/12/2013 n. 147 Articolo 1

1. In caso di tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni da parte dei soggetti indicati nel **comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322**, a carico dei medesimi si applica la sanzione amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni.

1-bis. La sanzione di cui al comma 1 si applica a carico dei soggetti indicati nell'**articolo 15 del decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 1998**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998, in caso di tardiva o omessa trasmissione telematica di dichiarazioni e di atti che essi hanno assunto l'impegno a trasmettere.

[Torna al sommario](#)